

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA

tra

Comune di Ostellato, con sede legale Piazza Repubblica, 1 codice fiscale 00142430388, in questo atto rappresentato da Elena Rossi in qualità di Sindaco pro tempore domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (di seguito per brevità "Comune") - da una parte -

e

_____, con sede legale in _____,
Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, rappresentata da _____
in qualità di _____
(di seguito più brevemente denominata "la Controparte"), - dall'altra parte -

di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte"

PREMESSO CHE

- il Comune di Ostellato è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree del proprio territorio comunale, in applicazione della normativa nazionale ed europea che incentiva lo sviluppo di sistemi di sostenibilità energetica;
- all'interno del PIAO 2026-2028, approvato con della deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2026, è stato inserito quale obiettivo di performance del Settore Tecnico la predisposizione e approvazione di apposito avviso pubblico ai fini dell'assegnazione di aree di suolo pubblico a soggetti interessati all'installazione e gestione di stazioni con colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
- con determinazione dirigenziale n. 57 del 04/02/2026 è stato approvato l'avviso per manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici interessati all'installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso dei veicoli alimentati a energia elettrica nel comune di Ostellato;

Art. 1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2. OGGETTO

Con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito all'installazione, in ambito urbano e su suolo pubblico, di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli alimentati ad energia elettrica.

Art. 3. LOCALIZZAZIONE E NUMERO INFRASTRUTTURE DI RICARICA

SCHEMA DI CONVENZIONE

Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da n. ____ dispositivi con n. ____ prese elettriche ciascuna, in aree pubbliche all'interno del territorio comunale come da elenco in allegato, da installarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di firma della presente Convenzione.

Art. 4. CARATTERISTICHE

Le Infrastrutture di Ricarica installate dalla ditta _____ saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevederà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Dovrà essere previsto un display di interfaccia con procedura guidata per il cliente.

Art. 5. IMPEGNI DELLA CONTROPARTE

La Controparte si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività :

- a) progettazione, installazione, messa in esercizio e conservazione in efficienza delle colonnine di erogazione di energia elettrica, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, onde garantire le condizioni di funzionalità e sicurezza dell'impianto. La stazione di ricarica dovrà essere dotata di garanzie, certificazioni e dichiarazioni di conformità a norma di legge;
- b) richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle infrastrutture di ricarica;
- c) realizzazione dei necessari allacciamenti alla rete dell'energia elettrica;
- d) ripristini stradali e/o di aiuole e aree verdi in seguito alla esecuzione degli allacciamenti di cui al punto precedente;
- e) provvedere all'installazione delle infrastrutture di ricarica, che resteranno di proprietà della ditta stessa;
- f) assunzione dei costi di gestione comprensivi di quelli per l'allaccio e la fornitura dell'energia elettrica da parte del produttore e pertanto chiedere i contatori dedicati e intestarli a sé medesimo con relativo pagamento dell'utenza;
- g) gestire le infrastrutture di ricarica da remoto tramite piattaforma dedicata;
- h) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, compresa la segnaletica orizzontale e verticale prevista. Non sarà consentita l'installazione di pannelli a scopo pubblicitario mentre verrà consentito l'uso di grafiche mirate a fornire informazioni legate all'utilizzo del servizio di ricarica;
- i) mantenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento prevedendo un piano di manutenzione ordinaria e adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture agli obblighi normativi ed agli standard tecnologici del settore;
- j) provvedere ad intervenire entro 24 ore dalla segnalazione del guasto per ripristinare la funzionalità dell'infrastruttura;
- k) provvedere alla realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale;
- l) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- m) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune di Ostellato laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento;
- n) produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Ostellato da tutti i rischi

SCHEMA DI CONVENZIONE

derivanti dall'installazione e dall'uso delle attrezzature installate, che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico;

- o) lasciare gli stalli di sosta liberi da auto in sosta durante i periodi nei quali le aree pubbliche nelle quali sono installate le infrastrutture di ricarica sono occupate da manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Ostellato;
- p) al termine della concessione il concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dei luoghi anteriore alla concessione stessa;
- q) assolvere a quant'altro previsto dall'Avviso di selezione dei soggetti interessati approvato con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. _____ del _____.

Art. 6. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a) mettere a disposizione, per l'intera durata della presente Convenzione e a titolo gratuito, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle infrastrutture di ricarica, concordemente a quanto previsto nel Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020 art. 57, comma 9, fermo restando l'obbligo di pagamento di eventuali oneri previsti per la posa e/o per la permanenza delle suddette infrastrutture sul suolo pubblico;
- b) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità della Controparte, con finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- c) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio pubblico di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.

Art. 7. IMPEGNO DELLE PARTI

Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

Art. 8. DURATA

La presente Convenzione avrà durata di 10 (dieci) anni a partire dalla data di sottoscrizione, fatta salva la necessaria rimozione delle stazioni di ricarica da parte dell'operatore in caso di apposita richiesta pervenuta dal Comune a causa di circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti.

Le parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare o rinnovare la durata di detto accordo per ulteriori 5 (cinque) mediante richiesta da far pervenire entro 6 (sei) mesi dalla scadenza della Convenzione stessa.

Art. 9. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui alla presente Convenzione con terze Parti o altri Enti Pubblici.

Art. 10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che la Controparte è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva, del know-how e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture

SCHEMA DI CONVENZIONE

di ricarica EVC, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto dalla Controparte.

Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti le aree pubbliche di cui alla presente Convenzione.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione della Convenzione resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto della presente Convenzione che in quelle da esso discendenti.

Art. 11. RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento alla presente Convenzione.

Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione.

Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine della presente Convenzione e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento della presente Convenzione;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare di ciò per iscritto, appena legalmente possibile, l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione della presente Convenzione o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

Art. 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Controparte e gli operatori addetti al servizio saranno tenuti alla tutela della riservatezza degli utenti del servizio affidato, con particolare osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dal Regolamento UE n. 2016/679, per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili.

Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio.

La Controparte si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori e raccolte nell'ambito dell'attività prestata.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), si informa che i dati personali forniti dalla Controparte secondo quanto richiesto dalla presente Convenzione sono acquisiti dall'Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione delle prestazioni e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale.

Titolare dei trattamenti è il Comune di Ostellato con sede in Piazza Repubblica n.1, pec comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it.

Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato

<https://www.comune.ostellato.fe.it/trasparenza-pagina/nomina-dpo>

In ogni momento la Controparte potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Art. 13. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E VARIE

La presente Convenzione sarà governata e interpretata secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione della presente Convenzione o che in qualsiasi modo sorga in relazione alla stessa, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

Qualsiasi modifica o deroga della presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

La Convenzione, che è stata liberamente negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritta in due originali, uno per ciascuna Parte.

Il Comune acconsente sin d'ora a che la presente Convenzione sia oggetto di cessione dalla parte in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la parte stessa

Art. 14. PENALI

Il mancato adempimento da parte del soggetto attuatore di quanto previsto agli artt. 3, 4 e 5 è

SCHEMA DI CONVENZIONE

causa di risoluzione della presente Convenzione e ne consegue la rimozione coattiva delle infrastrutture di ricarica a carico dello stesso entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Comune.

In caso di ritardo/inadempimento a quest'obbligo, la rimozione verrà effettuata dal Comune in danno alla Controparte.

Art. 15. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 16. REGISTRAZIONE

Gli adempimenti relativi alla registrazione del presente accordo sono regolati a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1 agosto 2025.

Gli oneri relativi alla registrazione ed ogni altra spesa collegata alla presente Convenzione saranno a carico della Controparte.

Art. 17. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista ai sensi della presente Convenzione dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):

Per il Comune:

PEC: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it

Per la Controparte:

PEC: _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Ostellato, lì _____

Per il Comune

Per la Controparte

Allegato: Individuazione aree di installazione dei dispositivi di ricarica

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).

SCHEMA DI CONVENZIONE

INDIVIDUAZIONE AREE DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI RICARICA

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____